

# AGENZIA DOGANE MONOPOLI

Garanzie

Annalisa Dondi Capo Area Gestione Tributi Ufficio Dogane e Monopoli di Bologna



# LE GARANZIE- CENNI INTRODUTTIVI

Artt. da 89 a 98 del Regolamento (UE) 952/2013 - CDU

Artt. da 81 a 84 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 - RD

Artt. da 147 a 158 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 - RE

# LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I REGIMI SPECIALI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E PER ALTRE PROCEDURE.

L'autorizzazione al regime del TRANSITO, al DEPOSITO DOGANALE, all'USO PARTICOLARE ed al PERFEZIONAMENTO è concessa a coloro che soddisfano una serie di condizioni tra cui, appunto, la costituzione di idonea garanzia.

Anche per la gestione di magazzini di TEMPORANEA CUSTODIA e per i LUOGHI APPROVATI è richiesta obbligatoriamente la costituzione di una garanzia.

Prestare la garanzia diviene pertanto condizione necessaria per l'accesso ai regimi speciali e ad altre procedure doganali.





### **GARANZIA GLOBALE**

Per le obbligazioni doganali corrispondenti a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali il Codice Doganale dell'Unione prevede la costituzione di una GARANZIA GLOBALE.

L'accesso a tale facilitazione è subordinato ad un'autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa ai soggetti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 95.1 CDU che sono le medesime già viste per le altre semplificazioni doganali:

- essere stabiliti nel territorio dell'Unione Europea;
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
- avvalersi regolarmente dei regimi doganali in questione o gestire strutture di deposito per la custodia temporanea, oppure rispettare gli standard pratici di competenza o possedere qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.





### GARANZIA PRESTATA DA UN TERZO

Art. 89.3 del CDU

In linea di principio il soggetto che è tenuto a costituire la garanzia è il TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE AL REGIME/PROCEDURA DOGANALE.

La garanzia però può essere prestata anche da una persona diversa, ossia da UN TERZO.

#### Ipotesi:

- un contratto di prestazione di servizio che prevede l'utilizzo del proprio conto di debito o la prestazione di garanzia per le operazioni doganali svolte dal proprio cliente;
- la prestazione di garanzia per conto di un'azienda che non ha le condizioni per ottenere l'autorizzazione alla garanzia globale.





# **OGGETTO E TIPOLOGIE DI GARANZIA**

La garanzia copre il dazio all'importazione/esportazione, l'IVA e gli altri oneri (es. accise) e accompagna l'obbligazione doganale dalla sua nascita alla sua estinzione.

Viene svincolata solo quando **l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere.** 

La garanzia può essere:

- costituita mediante DEPOSITO IN CONTANTI (tramite bonifico bancario o postale) o mediante GARANZIA FIDEIUSSORIA (bancaria o assicurativa) per la quale l'Autorità doganale ha già predisposto dei modelli;
- costituita per obbligazioni potenziali (che possono sorgere) o esistenti (che sono già sorte);
- spendibile in uno Stato membro o in più stati membri dell'UE, risultando così ampliata la sua validità territoriale.





# I VANTAGGI DELLA GARANZIA GLOBALE

Possibilità di beneficiare di RIDUZIONI ed ESONERO ove sussistano i requisiti.

Possibilità di stipulare un'UNICA POLIZZA per tutti i regimi/procedure doganali:

- gestione più semplice dal punto di vista amministrativo una sola polizza una sola scadenza da seguire;
- gestione più vantaggiosa dal punto di vista finanziario
  non si immobilizza denaro
  si svincolano le cauzioni prestate in contanti a fronte di una garanzia bancaria o
  assicurativa annuale che può essere gestita anche con il metodo del riaccredito
  per alcuni regimi.

Possibilità di ADEGUARE COSTANTEMENTE L'IMPORTO DELLA GARANZIA globale alle esigenze dell'azienda, riducendolo o aumentandolo in base alle necessità - sia per **intervenute variazioni nell'importo di riferimento** delle singole procedure considerate - sia per **l'integrazione o la cessazione di alcune procedure** precedentemente inserite nella valutazione.







# GARANZIA GLOBALE: RIDUZIONI ED ESONERO

Garanzia globale per OBBLIGAZIONI DOGANALI POTENZIALI (che potrebbero sorgere): debito doganale potenziale legato ai regimi ed alle procedure doganali

L'operatore economico che abbia:

- -un sistema di controllo interno sulle sue operazioni e sul flusso delle merci che consenta adeguati controlli doganali;
- -una comprovata solvibilità finanziaria

può essere autorizzato a beneficiare di una garanzia globale con importo ridotto: al 50% - al 30% - o beneficiare di un esonero totale

• Garanzia globale per OBBLIGAZIONI DOGANALI ESISTENTI (che sono sorte): ad es. conti di debito accesi per consentire il pagamento periodico/differito dei diritti doganali

L'operatore in possesso dello **status di AEO** che ne faccia richiesta è autorizzato a beneficiare di una garanzia globale con **importo ridotto al 30%** 

LE RIDUZIONI SONO RIFERITE A DAZIO, IVA E ALTRI ONERI SE LA GARANZIA HA VALIDITA' UNIONALE, ALTRIMENTI SONO RIFERITE SOLAMENTE AL DAZIO





# FISCALITA' INTERNA – ULTERIORI RIDUZIONI ART. 90 TULD

Per le garanzie spendibili solo in Italia le aziende di comprovata solvibilità possono beneficiare di una RIDUZIONE o ESONERO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA PER L'IVA ai sensi dell'art. 90 TULD (D.p.r. 43/73).

La riduzione/esonero deve essere richiesta nell'ambito della domanda di autorizzazione alla garanzia globale e viene valutata dall'Autorità doganale nell'ambito della stessa istruttoria.

La solvibilità finanziaria e l'ammontare della riduzione/esonero vengono valutate mediante l'analisi dei bilanci societari e l'esame dei rating forniti dalle banche dati Bureau Van Dijk.







# DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOBALE

La domanda va presentata tramite il «Customs Decisions System» (CDS), mediante l'accesso sul Trader Portal dell'Unione Europea, previo apposito accreditamento, indirizzandola all'Ufficio doganale competente sul luogo in cui è tenuta la contabilità ai fini doganali del richiedente o in cui viene effettuato il maggior numero delle operazioni.

#### Nella domanda dovrà essere indicato:

- per quali regimi/procedure si richiede l'autorizzazione alla garanzia globale;
- se si richiede la garanzia globale per sé o per un altro operatore (in qualità di TERZO), precisando il rapporto intercorrente;
- l'importo di riferimento complessivo, cioè l'ammontare globale dell'esposizione e quello stimato per i singoli regimi/procedure;
- le riduzioni all'ammontare della garanzia che si intende richiedere;
- se si richiede una garanzia spendibile solo in Italia o invece una garanzia unionale.





# L'IMPORTO DI RIFERIMENTO DELLA GARANZIA

Particolare attenzione merita la QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO

L'importo di riferimento da indicare è l'ammontare complessivo dell'esposizione (dazio, IVA e altri oneri) che si prevede di assumere nei confronti dell'Autorità doganale mediante l'utilizzo dei singoli regimi/procedure.

Gli elementi da prendere in considerazione per determinarlo sono:

- VALORE delle merci vincolate al regime/procedura doganale prendendo come riferimento il dato delle operazioni dei 12 mesi precedenti;
- DAZI E ALTRI ONERI considerando i tassi maggiori di dazio applicabili alle merci dello stesso tipo e le aliquote più elevate per l'IVA e gli altri oneri;
- **PERIODO DI APPURAMENTO** tempo medio che intercorre tra il vincolo della merce al regime ed il suo successivo appuramento.







# IL CONTROLLO DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO

#### L'Autorità doganale valuta l'importo di riferimento:

- esaminando le informazioni fornite dal richiedente;
- quantificando il rischio massimo dell'esposizione da garantire mediante la consultazione delle banche dati a disposizione dell'amministrazione per verificare:
- le operazioni svolte
- le merci trattate e le % di dazio, IVA e altri oneri applicate
- i tempi di appuramento
- i pagamenti effettuati

La quantificazione dipende anche da una valutazione di «rischio dell'operatore» connessa alla sua capacità di verificare che l'importo di riferimento sia sempre sufficiente a coprire l'importo dei dazi, IVA e altri oneri dovuto o che potrebbe diventare esigibile.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO da parte del richiedente e dell'Autorità doganale







### COSA CAMBIA CON LA BREXIT

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle Garanzie globali rilasciate:

- -dalle Autorità del Regno Unito
- -dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a soggetti UK, non essendo più questi ultimi operatori stabiliti nel territorio doganale della UE.

Dal 30 marzo 2019 viene meno l'applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi nei confronti di enti garanti UK.

Le polizze/fideiussioni prestate da enti garanti stabiliti in UK restano valide a copertura delle sole obbligazioni iniziate prima del recesso.

Per le obbligazioni successive le garanzie devono essere aggiornate:

- -se il garante ha stabilito una nuova sede della UE occorre presentare un'appendice di modifica della garanzia che aggiorni i dati del garante e della polizza prendendo in carico tutte le operazioni facenti capo alla precedente garanzia;
- -se il garante non ha stabilito una nuova sede nella UE occorre presentare una nuova garanzia.





# **DOVE TROVARE I MODELLI E LE INFORMAZIONI**

Sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

https://www.adm.gov.it/portale/dogane


Aree tematiche: nuovo Codice Doganale dell'Unione – CDU **Disposizioni nazionali**:

sono presenti le informazioni pubblicate sulle Customs Decisions e le istruzioni fornite in materia di garanzia

# In particolare

''Garanzia globale valida nel territorio nazionale: rilascio dell'autorizzazione con riduzioni (ex art. 90 TULD), nuovo modello da allegare nel sistema CDS, testi ufficiali per polizze assicurative e ulteriori chiarimenti' pubblicato il 07/12/2018 – aggiornato il 06/03/2019





# AGENZIA DOGANE MONOPOLI

**Grazie per l'attenzione**